



Dichiarazione Lex Friedrich per il registro di commercio del Cantone dei Grigioni.

Persone all'estero¹ necessitano, per l'acquisto di beni immobili, di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità cantonale competente (art. 2 cpv. 1 LAFE). Viene considerata acquisto di un fondo anche la partecipazione alla costituzione e, nella misura in cui l'acquirente rafforzi la sua posizione, all'aumento di capitale di persone giuridiche il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi (art. 4 cpv. 1 lett. e LAFE) che secondo l'art. 2 cpv. 2 lett. a LAFE non possono essere acquistati senza autorizzazione, nonché l'assunzione di un fondo il cui acquisto non è possibile senza autorizzazione in virtù dell'art. 2 cpv. 2 lett. a LAFE, congiuntamente a un patrimonio o a un'azienda oppure mediante fusione, trasformazione o scissione di società (in virtù della LFus), se ciò porta all'aumento dei diritti dell'acquirente su questo fondo (art. 1 cpv. 1 lett. a e b OAFE).

Se l'ufficiale del registro di commercio non può escludere a priori l'obbligo di autorizzazione, egli sospende la procedura d'iscrizione e rinvia le persone obbligate alla notificazione all'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni (art. 18 cpv. 1 e 2 LAFE).

In considerazione delle disposizioni della legge federale e dell'ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, i firmatari, in merito alla società

ditta e sede

.....,

quanto segue in relazione all'azienda notificata per l'iscrizione (segnare quanto fa al caso; **indicazioni mancanti possono avere come conseguenza il rinvio all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione**):

sì no 1. Alla società sopraindicata partecipano persone all'estero¹ risp. persone che agiscono per conto di persone all'estero.

sì no 2. Persone all'estero¹ risp. persone che agiscono per conto di persone all'estero acquisiscono, in relazione all'azienda notificata per l'iscrizione, una **nuova** partecipazione alla società sopraindicata.

Rispondere alle seguenti domande soltanto se è soddisfatta la fattispecie presupposta:

sì no 3. La società sopraindicata acquisisce, in relazione al conferimento in natura, all'assunzione di beni, alla fusione, al trasformazione o alla scissione notificata, **fondi non destinati a stabilimento d'impresa²** in Svizzera.

sì no 4. Persone all'estero¹ risp. persone che agiscono per conto di persone all'estero, occupano, dopo la **riduzione del capitale** della società sopraindicata, una posizione preponderante ai sensi dell'art. 6 LAFE.

¹ Persona all'estero (art. 5 LAFE):

- gli stranieri domiciliati all'estero;
- gli stranieri domiciliati in Svizzera che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e che non sono in possesso di un permesso di domicilio valido (permesso C);
- le persone giuridiche e le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che hanno la loro sede all'estero;
- le persone giuridiche e le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che hanno sì la loro sede giuridica ed effettiva in Svizzera, ma che sono dominate da persone all'estero (art. 5 cpv. lett. c LAFE);
- le persone fisiche e giuridiche, nonché le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che di principio non sono soggette alla LAFE, qualora acquistino un fondo per conto di persone all'estero (operazione fiduciaria, art. 5 cpv. 1 lett. d LAFE).

² Fondo destinato a stabilimento d'impresa (art. 2 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LAFE):

Fondo che serve come stabilimento permanente di un commercio, di un'industria o di un'altra impresa esercitata in forma commerciale, di un'azienda artigianale o di una libera professione (incl. abitazioni, o superfici riservate all'uopo, in forza di norme sulla quota abitativa).

Firma personale di tutte le persone che firmano la notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio:

Cognome, nome:

Firma:

.....

Data: